



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO  
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  del

OGGETTO

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **sette** del mese di **aprile**, nella Sede comunale - convocato dal Sindaco con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

	P	A		P	A
Martino Angiolo Montagna	X		Roana Christian	X	
Tullio Soldà	X		Perin Loretta	X	
Gelai Giuseppe	X		Saverio Chilese	X	
Luca Cabianca	X		Vigolo Lucio	X	
Alessandra Tarquini	X		Guiotto Flavio		X
Walter Canale	X		Battilana Pierluca		X
Bertocchi Paola Maria	X		Zarantonello Damiano	X	
Cariolato Guido	X		Faccin Dario	X	
Perin Michele	X		Cariolato Giovanni Michele	X	
Pretto Marco	X		Grande Roberto	X	
Battilana Luca	X		Romeo Zarantonello	X	
			Assessore esterno		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2 (Guiotto Flavio e Battilana Pierluca)

Assume la presidenza il Sindaco Martino Angiolo Montagna e - riconosciuta legale l'adunanza - con l'assistenza del Segretario generale dott. Antonello Accadia, invita il Consiglio comunale a discutere sull'oggetto sopra citato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI i seguenti interventi succedutisi nel corso della discussione:

**Assessore Canale Walter:** descrive, in sintesi, il contenuto della proposta in discussione.

**Grande Roberto:** chiedo se questa è una delibera imposta da qualche ente superiore o se è un'iniziativa del Comune per conformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (TIA).

**Il dott. Bruni Andrea:** chiarisce che sono state diramate direttive dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), le quali suggeriscono ai comuni di modificare i regolamenti nelle parti in cui si parla di Iva, fatture, comunicazioni, di indicare contribuente al posto di utente per rimarcare la natura tributaria della tariffa.

Aggiunge che le società che riscuotevano la tariffa per conto dei Comuni non lo potranno più fare come effetto della sentenza della corte costituzionale.

**Grande Roberto:** in questo momento di vuoto normativo avrei aspettato un intervento del legislatore perché capita spesso che la Corte Costituzionale incide sulle scelte di carattere politico.

Capisco che l'ANCI si sia schierata a favore su questa soluzione ma sarebbe stato opportuno aspettare le modifiche normative.

ENTRA Guiotto Flavio

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20

CONSIGLIERI ASSENTI N. 1 (Battilana Pierluca)

**Zarantonello Damiano:** i cittadini dovranno pagare circa il 14% in più per i rifiuti.

E' possibile fare qualcosa come abbiamo fatto in passato per trovare una soluzione che consenta di non aumentare la tariffa?

Si potrebbero eliminare certi costi, studiare sistemi per svolgere meglio il servizio, in quanto andiamo incontro ad un aumento considerevole.

**Sindaco:** recepiamo una sentenza della Corte Costituzionale che esula dalle nostre competenze.

Va evidenziato che l'aumento dell'Iva non riguarda tutti i cittadini ma le attività commerciali.

**Zarantonello Damiano:** da quali cause dipende l'aumento ulteriore rispetto all'Iva del 4%?

Occorre tener conto che stiamo vivendo un periodo di particolare crisi economica.

**Vigolo Lucio:** l'Iva graverà solo sulle aziende e la restante parte dei cittadini?.

Il dott. Bruni evidenzia che per i privati cittadini se l'anno scorso pagavano 100 più Iva quest'anno pagheranno 110, Iva compresa, mentre per le aziende l'Iva non è più un credito ma un costo.

Avevo capito la delibera ma non l'intervento del Sindaco.

**Zarantonello Damiano:** sono paradossali gli effetti di questi aumenti se consideriamo un caso concreto come quello della mia azienda, laddove la raccolta dei rifiuti non viene fatta dal Comune ma pago ugualmente la tariffa.

In futuro graverà anche il costo dell'Iva.

DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 20

Assenti n. 1 (Battilana Pierluca)

Astenuti n. //

Votanti n. 20

Favorevoli n. 14

Contrari n. 6 (Grande Roberto, Vigolo Lucio, Faccin Dario, Zarantonello Damiano, Guiotto Flavio e Cariolato Giovanni Michele)

## DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Oggetto n.3-modifica regolamento TIA-1/Miriam/desktop/condivisa CC/Consiglio del 07-04-2010

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ISCRITTA AL N. 3 DELL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 07/04/2010**

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO il regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 19.12.2003 e successive modificazioni;

PREMESSO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 è stata sancita la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

PRESSO atto che alla luce della sentenza di cui la punto precedente:

- la tariffa deve essere considerata un tributo comunale e quindi non soggetta all'applicazione dell'IVA,
- la relativa entrata deve essere riscossa dal Comune,
- nel deliberare le tariffe il Comune dovrà tenere conto del costo del servizio pagato al gestore al lordo dell'IVA,
- debbono essere apportate le necessarie modifiche al Regolamento per la TIA per renderlo congruente con la natura tributaria della tariffa stessa.

RAVVISATA quindi la necessità di modificare l'attuale regolamento, con riferimento al titolo IV ridenominando lo stesso in "denunce, accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni";

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa le competenze del Consiglio relativamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009 che proroga, per l'anno 2010, il termine per l'approvazione del Bilancio al 30.04.2010 e, conseguentemente, la disciplina dei tributi locali consente di applicare le nuove disposizioni approvate dai singoli enti entro il 30.04.2010 con effetto dal 1° gennaio 2010,

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2003 e successive modifiche:
  - viene modificato il titolo IV ridenominando lo stesso in "denunce, accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni",
  - viene modificata la denominazione dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicazioni" con "denunce",
  - viene modificato il comma 1 dell'art. 17 sostituendo la parola "utenti" con "contribuenti",
  - viene modificato il comma 2 dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicazioni" con "denunce",

- viene modificato il comma 3 dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicazioni" con "denunce",
- viene modificato il comma 3 dell'art. 17 sostituendo la parola "utente" con "contribuente",
- viene inserito al comma 3 dell'art. 17 "gli identificativi catastali di tutte le unità immobiliari di cui è composta l'utenza (foglio, mappale e subalterno),
- viene modificato il comma 4 dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicazione" con "denuncia",
- viene sostituito il comma 5 dell'art. 17 prevedendo che "la denuncia di cessazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa",
- viene sostituito il comma 5 bis dell'art. 17 prevedendo che "la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio",
- viene modificato il comma 6 dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicazione" con "denuncia" e la parola "utente" con "contribuente",
- viene modificato il comma 8 dell'art. 17 sostituendo la parola "comunicare" con "denunciare",
- viene modificato il comma 1 dell'art. 18 sostituendo la parola "utente" con "contribuente",
- viene modificato il comma 2 dell'art. 18 sostituendo la parola "comunicazione" con "denuncia" e la parola "comunicazioni" con "denunce",
- viene modificato il comma 1 dell'art. 19 sostituendo la parola "comunicazioni" con "denunce",
- all'art. 19 viene inserita la frase "ovvero utilizzare dati forniti da altri uffici pubblici. In particolare, potrà avvalersi, circa la superficie dei locali da assoggettare a tariffa, dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio",
- all'art. 21 viene tolta la parola "cessazione" ai punti 1 e 2 del secondo periodo,
- all'art. 21 viene inserita la frase "la denuncia infedele o incompleta",
- viene abrogato l'art. 22 comma 2,
- viene abrogato l'art. 23.

- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche sopra apportate il testo coordinato del Regolamento viene allegato sub A) con evidenziate in grassetto le parti modificate,
- 3) di dare atto che per quanto riguarda termini e modalità per effettuare accertamenti e rimborsi vanno applicate le disposizioni dell'art. 1, commi 161-169, della Legge 296/2006.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/03/2010

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.**


---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Li 29/03/2010

Il Responsabile dell'Area Contabile

*Dott. Andrea Bruni*




---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

Li 29/03/2010

Il Responsabile dell'Area Contabile

*Dott. Andrea Bruni*



---

---

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI.**

- Titolo I           – disposizioni generali;  
Titolo II           – applicazione della tariffa;  
Titolo III          – gestione, costo, tariffa;  
Titolo IV          – **denunce, accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni.**

**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Istituzione della tariffa.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 05.07.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse sanzioni in caso di inadempienza.
2. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Cornedo Vicentino in regime di privativa, è istituita la tariffa ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99 a decorrere dal 01 GENNAIO 2003.
3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario predisposto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99.

**Art. 2 –Composizione della tariffa.**

1. La tariffa è composta da:
  - a) una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;

b) una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. La parte fissa della tariffa deve coprire:

- 1) costi di spazzamento e lavaggio strade;
- 2) costi amministrativi di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
- 3) costi generali di gestione;
- 4) costi comuni diversi;
- 5) altri costi comuni;
- 6) costi d'uso del capitale.

3. La parte variabile della tariffa deve coprire:

- 1) costi di raccolta e trasporto;
- 2) costi di trattamento e smaltimento;
- 3) costi di raccolta differenziata per materiale;
- 4) costi di trattamento e riciclo.

Art. 3 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti solidi urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina anche le modalità di riscossione e le penalità previste per la violazione del presente regolamento e delle norme dallo stesso richiamate.

Titolo II – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 – Soggetti passivi.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte operative utilizzate per l'esercizio delle attività produttive, esistenti nel territorio.



2. L'obbligo della denuncia e del pagamento della tariffa è posta in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

#### Art. 5 – Categorie di utenze.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestiche e non domestiche.
2. Per la determinazione della tariffa per le utenze domestiche si tiene conto della superficie dei locali occupata e dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali conviventi o di chi comunque faccia uso dei locali stessi.
3. Le utenze domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio, non concorrono alla copertura dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione umida. L'ente gestore verifica l'utilizzo di tale modalità di smaltimento con accertamenti a campione da verificare ogni anno.
4. Per la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche si tiene conto:
  - a) della classificazione dei locali e delle aree occupate in relazione alla destinazione d'uso (e conseguentemente delle omogenee potenzialità di produzione dei rifiuti), ovvero degli altri criteri e coefficienti previsti dalla normativa vigente;
  - b) per la classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle reali attività merceologiche svolte, come risulta dalle autorizzazioni amministrative che attestano o abilitano all'esercizio dell'attività;
  - c) nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente;
  - d) sono tassabili, sia per la parte fissa che variabile, le superfici in cui si possono produrre rifiuti solidi urbani (quali uffici, mensa, spogliatoi, bagni, ecc.) mentre sono esclusi dalla tassazione, per la sola parte variabile, i locali in cui si producono rifiuti classificati speciali (locali adibiti alla produzione).
5. I locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio

o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare, con un minimo di quattro mesi l'anno.

Art. 6 – Locali ed aree assoggettate a tariffa.

1. Sono soggette all'applicazione della tariffa le superfici dei locali a qualsiasi uso adibiti e le superfici scoperte operative, ad esclusione delle aree scoperte che costituiscano pertinenze od accessori dei locali suddetti.
2. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree operativi non utilizzate purché predisposti all'uso.

Art. 7 – Locali ed aree non assoggettabili a tariffa.

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obbiettiva condizione di inutilizzabilità, quali, a titolo esemplificativo:
  - locali destinati a centrale termica;
  - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centraline telefoniche;
  - locali o parte di essi occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a circuito chiuso;
  - locali interclusi o impraticabili;
  - unità immobiliari adibite a uso civile abitazione non allacciate ai servizi di rete (gas, acqua, luce) o privi di mobilio o suppellettili;
  - edifici o parte di essi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di culto;
  - cortili interni non accessibili;
  - le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
  - locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri;
  - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di effettivo mancato utilizzo;

- gli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal comune o da associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio comunale;
  - gli edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;
  - aree scoperte che costituiscano pertinenza o accessori di civili abitazioni, comprese le aree verdi.
2. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 18 del presente regolamento.
  3. Non sono altresì soggette a tariffa le case di riposo per anziani presenti sul territorio comunale e le scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado che il Comune sostiene per le spese di funzionamento o con contributi.
  4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tariffa è calcolata in base all'effettivo utilizzo delle superfici per la civile abitazione e per l'attività economica e/o professionale. Nel caso non sia distinguibile la superficie destinata all'attività economica e/o professionale da quella dedicata all'uso di civile abitazione, si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.

#### Art. 8 – Parti comuni di edifici.

1. Le parti di uso comune degli edifici quali lastricati solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti comuni sono escluse dalla tariffazione.

#### Art. 9 – Centri commerciali e multiproprietà.

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare le denunce per i locali e le aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.
2. Per le parti in comune di un centro commerciale o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

#### Art. 10 – Superficie utile.

1. La superficie tariffabile dei locali viene calcolata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali (muri, tramezzi, divisori).

2. La superficie tariffabile viene misurata a metri quadrati.
3. Nel calcolo della superficie tariffabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato non vengono calcolate, le superfici superiori costituiscono superficie tariffabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 11 – Utenze domestiche: determinazione del numero di occupanti.

1. Le utenze domestiche sono suddivise in:
  - domestiche residenti;
  - domestiche non residenti;
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate da nuclei familiari (e loro eventuali conviventi) che vi hanno stabilito la residenza come risulta al Comune dalle schede anagrafiche di famiglia .
3. Il numero dei componenti per ogni residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato con riferimento ai dati anagrafici del Comune rilevati alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento. Ogni variazione intercorsa durante l'anno avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per l'unità immobiliare ad uso abitativo occupata da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio con vincolo di solidarietà.
5. Si considera un numero diverso di componenti, previa presentazione di adeguata documentazione, nel caso di familiare che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno di riferimento.
6. Per i locali occupati dai non residenti, si considera un nucleo familiare composto di n. 02 persone.
7. Per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in via permanente in istituto di ricovero, il nucleo familiare si considera composto da una persona a condizione che l'abitazione non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi.
8. Le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti nel territorio comunale sono assoggettate alla sola tariffa fissa.

Art. 12 – Esenzioni e riduzioni per utenze

domestiche.

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può accordare sgravi totali o parziali della tariffa ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico. I soggetti richiedenti che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune propone per la concessione degli sgravi, sono le persone nullatenenti o proprietarie della sola abitazione di residenza ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'Inps e le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.
2. Le richieste di esenzione o riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di denuncia, completi di tutti i dati richiesti. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Per il primo anno di applicazione il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2003.
3. Le esenzioni o le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda. Ciò fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune potrà procedere ad opportuna verifica.

### Titolo III – GESTIONE, COSTO, TARIFFA

#### Art. 13 – Costo e gestione del servizio.

1. Il servizio è attivato secondo le modalità e le limitazioni prescritte da apposito regolamento Comunale.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio fornito.

4. Ogni minore o maggiore introito, accertato a consuntivo, va recuperato nel primo esercizio utile successivo mediante compensazione in sede di determinazione della tariffa per il nuovo anno.

#### Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente la tariffa per le singole utenze, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, s'intende prorogata la tariffa in vigore.
3. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenze domestiche vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicato nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della nuova tariffa da parte della Giunta Comunale.
4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenziale capacità di produrre rifiuti per categorie omogenee.  
Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, come indicate nella tabella 4 del D.P.R. 158/1999, con riferimento alle presuntive quantità di rifiuti prodotti.  
Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, indicati nelle tabelle III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup> del D.P.R. 158/99 con la sigla Kc e Kd, per le attribuzioni alla utenze non domestiche rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
5. I locali e le aree in cui vengono svolte attività non specificatamente rientranti tra quelle previste dalla tabella n.3 del D.P.R. 158/99, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi alla connessa produzione di rifiuti.

## Art. 15 - Tariffa Giornaliera

1. E' istituita la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate di servitù di pubblico passaggio. Si considera temporaneo l'uso di detti locali ed aree di durata inferiore a 183 giorni nell'anno di riferimento (l'occupazione può essere o non essere continuativa).
2. La tariffa giornaliera, è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata e ad ogni giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è determinata nella misura di 1/365 della tariffa annuale prevista per corrispondente o analoga categoria.

## Art. 16 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività.

La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'uno o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente.

Alle attività non ricomprese esplicitamente nell'elenco previsto nella tabella n. 3 del DPR 158/99 sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia all'elenco stesso.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica e/o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Tale attività va a costituire un'utenza aggiuntiva rispetto a quella domestica.

Pasticcerie e Gelaterie: questa tipologia di utenza viene inserita nella categoria Ronchi 24 – Bar, caffè, pasticcerie. Qualora sia dimostrata la presenza di un laboratorio superiore al 65% della metratura complessiva e sia verificata, attraverso l'iscrizione alla CCIAA la caratteristica artigiana, l'utenza sarà inserita nella categoria 21 – Attività artigianali di produzione beni specifici.

Categoria Ronchi 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. La superficie di queste unità immobiliari nella parte destinata esclusivamente ad esposizione, per la porzione espositiva eccedente i 250 mq., viene inserita in categoria 6 – esposizioni, autosaloni.”

#### **Titolo IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E SANZIONI**

##### **Art. 17 – Denunce**

1. **I contribuenti** nei confronti dei quali deve essere applicata al tariffa, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 22/1997, devono presentare apposita denuncia di occupazione o di ogni eventuale variazione di destinazione d’uso dei locali e delle aree soggetti a tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione di destinazione d’uso.
2. Le **denunce** avranno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data dell’effettiva occupazione o della variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione della tariffa.
3. Le **denunce** debbono contenere:
  - le generalità, il codice fiscale e la residenza del **contribuente**;
  - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
  - la denominazione o ragione sociale, l’attività prevalente o lo scopo sociale o istituzionale delle società o associazioni, persone fisiche o giuridiche, oltre ai dati anagrafici del legale rappresentante;
  - l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali e delle aree e la loro eventuale ripartizione interna;
  - **gli identificativi catastali di tutte le unità immobiliari di cui è composta l’utenza (foglio, mappale e subalterno)**;
  - la data di inizio dell’occupazione o della conduzione;
  - la sottoscrizione datata con firma leggibile.
4. Gli stessi soggetti di cui al precedente comma 1, o loro incaricati muniti di apposita delega, devono presentare al Comune la denuncia di cessazione dell’occupazione o conduzione.



5. La denuncia di cessazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.

5bis La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od delle aree e la loro destinazione d'uso;
- la sottoscrizione datata della denuncia.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza domestica, il subentro del familiare convivente viene rilevato d'ufficio.

8. Le variazioni al numero di occupanti l'utenza domestica non devono essere denunciate se direttamente desumibili dall'ufficio anagrafe del comune di Cornedo Vicentino.

#### Art. 18 – Modalità di presentazione delle denunce.

1. Per facilitare il contribuente, l'ente gestore appronterà apposita modulistica, che sarà messa gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. All'atto della presentazione della denuncia verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le denunce inoltrate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. Per le denunce inoltrate a mezzo fax, farà fede il rapporto di ricevimento.

#### Art. 19 – Attività di controllo e accertamento.

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e a controllare i dati dichiarati nelle denunce.  
A tal fine il Comune può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare dati presentati anche per altri fini (pratiche edilizie, pratiche di commercio, dati anagrafici ecc.), ovvero **utilizzare dati forniti da altri uffici pubblici. In particolare, potrà avvalersi, circa la superficie dei locali da assoggettare a tariffa, dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio.**

Nel caso in cui non sia possibile reperire informazioni circa la consistenza degli immobili e che il contribuente non fornisca i dati richiesti, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.

#### Art. 20 – Riscossione.

1. Il Comune provvede alla riscossione della tariffa tramite ruolo nei modi consentiti dall'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D.Lgs. 22/97 o tramite riscossione diretta.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno 2 rate.

#### Art. 21 – Sanzioni.

Alle violazioni delle disposizioni regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

In particolare verrà sanzionato:

- la mancata presentazione della denuncia di inizio utenza o di variazione;
- la ritardata presentazione della denuncia di inizio utenza o di variazione;
- **la denuncia infedele o incompleta;**
- la mancata trasmissione di atti, documenti o questionari, eventualmente richiesti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

#### Art. 21 bis – Funzionario responsabile.

Per quanto riguarda la nomina del funzionario responsabile della gestione e riscossione della tariffa e per tutto quanto previsto dal presente regolamento provvede il Sindaco con apposito provvedimento. Il funzionario incaricato potrà delegare in parte o per intero le relative funzioni ad

uno o più dipendenti del proprio ufficio salva comunque la responsabilità di sovrintendere e controllare il regolare svolgimento di tutte le procedure e adempimenti previsti dalla norme di legge e dal regolamento stesso.

Art. 22 – Tasse, imposte ed addizionali.

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati sono a carico degli utenti del servizio.

**2. abrogato**

Art. 23 – Abrogato

Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2003.


E' abrogata ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al pagamento del servizio prestato a decorrere dal 01 gennaio 2003.

Il precedente regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto e di competenza fino al 31 dicembre 2002.


A far data dal 01 gennaio 2003 il Comune assumerà come valide, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della determinazione della tariffa, le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, e a quelle del Codice Civile.

IL PRESIDENTE  
Martino Angiolo Montagna



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Antonello Accadia




---


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al \_\_\_\_\_.

Li, 1 \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Antonello Accadia



---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

- il giorno \_\_\_\_\_ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)  
 il giorno \_\_\_\_\_, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Il Funzionario incaricato

Li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale.

Il Funzionario incaricato

Li, 15 SET 2010



